Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - UPROT Ufficio Protocollo - Prot. Ingresso N.0136369 del 20/09/2016

Prefettura Palermo - AREA I - Antimafia - Prot. Uscita N.0104590 del 20/09/2016

Prefettura Palermo
Prot. **Uscita del 20/09/2016**
Numero: **0104590**
Classifica: **16.01**

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I^ - Ordine e Sicurezza Pubblica

Al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA

OGGETTO: Società "Kursaal S.r.l. con sede a Palermo - trasmissione provvedimento di straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'art.32 del decreto legge n.90/2014, come convertito nella legge n.114/2014.

Si trasmette, in allegato, copia del provvedimento n.103881 in data 19 settembre 2016, con il quale è stata adottata la misura di straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32 del decreto legge n. 90/2014, come convertito nella legge n.114/2014., nei confronti della Società "Kursaal S.r.l. (c.f. 04938310820), con sede a Palermo, via Emerico Amari n. 168.

Il Prefetto
(De Miro)

Prefettura Palermo
Prot. Uscita del 19/09/2016
Numero: 0103881
Classifica: 16.01

Il Prefetto della Provincia di Palermo

PREMESSO CHE:

- il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;
- il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, " ... *ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali* ...";
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- le medesime misure sopra descritte si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione interdittiva antimafia e "... *sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorchè ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*";
- in tale ultimo caso, "... *le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC* ...";

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa[1];

[1] Cfr., Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014

- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"[2];
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15006/2(95) del 9 giugno 2016 avente ad oggetto gli "Effetti del provvedimento di commissariamento di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 60, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sui provvedimenti autorizzativi, abilitativi e le iscrizioni in albi e registri";
- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;
- le terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai Commissari nominati dal Prefetto ai sensi dell'art.32, commi 1 e 10 del decreto legge n.90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione ed antimafia del 19 gennaio 2016,
- le quarte Linee Guida per l'applicazione dell'art.32, commi 2 bis e 10 del decreto legge 24 giugno 2014, 90 alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d.L.vo 30.12.1992, n.502;

ATTESO CHE, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi del D.Lgs 159/2011, questa Prefettura ha emesso informazioni interdittive antimafia nei confronti della società "KURSAAL S.r.l.", con sede a Palermo, iscritta nel registro delle imprese dal 16.1.2001 e che ha per oggetto sociale la gestione in concessione del gioco del "Bingo" e la raccolta dei giochi pubblici in rete fisica (scommesse). In particolare, si tratta dell'informativa antimafia interdittiva n. 67050 datata 10.6.2016, integrata dalle informative antimafia interdittive con prot.n. 80618 del 18.7.2016 e n.99067 del 7.9.2016, rilasciate nei confronti della predetta società, al Ministero Economia e Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato – Dir. Generale - Dir. Giochi - Ufficio 15 – Scommesse Sportive ed all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Dir. Centr. Gestione Tributi – Ufficio Bingo- per l'attività di gestione in concessione del gioco del "Bingo" e di raccolta dei giochi in rete fisica (scommesse);

[2] Cfr., Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto "Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il Prefetto della Provincia di Palermo

PRESO ATTO CHE in esecuzione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2013, come aggiunto dall'art. 3, comma 2, punto 2), del D.Lgs. n. 153/2014, le suddette informazioni antimafia interdittive, datate 10.6.2016, 15.7.2016 e 7.9.2016 ai sensi dell'art. 84 co. 4 e 91 del D.Lgs 159/2011, sono state comunicate alla società con nota prot. n. 67130 del 10.6.2016, nota prot. 80977 del 18.7.2016 e nota prot.99490 del 7.9.2016, tramesse via PEC;

CONSIDERATO CHE con note nn. 67187, 67194 datate 10.6.2016 e n.99478 del 7.9.2016 e con note nn. 80984 e 80989 datate 18.7.2016 e n.99470 del 7.9.2016 analoga comunicazione è stata fatta al Ministero Economia e Finanze - Amministrazione dei Monopoli – Direzione Generale – Dir. Giochi- Ufficio 15 - Scommesse Sportive ed all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato – Direzione Centrale Gest. Tributi - Ufficio Bingo, per le conseguenti determinazioni di competenza, anche con richiamo al comma 2 bis dell'art. 92 del D.Lgs n. 159/2011 in relazione all'art. 32, comma 10, del D.L. n. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.8.2014, n. 114;

VISTA la lettera pervenuta in data 21.6.2016 con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - ha reso noto a quest'Ufficio di aver provveduto, in data 20.6.2016, a notificare alla società "Kursaal S.r.l.", titolare della concessione n. 140/08/R del 18.3.2008, il provvedimento di sospensione del gioco del "Bingo" n. 56019, emesso in data 13.6.2016 dalla Direzione Centrale Gestione Tributi e monopolio giochi – Ufficio Bingo-, per la durata massima di mesi tre, a decorrere dalla data della notifica;

VISTA la lettera pervenuta il 22.7.2016 con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Direzione Centrale gestione tributi e monopolio giochi - Ufficio Scommesse e Giochi sportivi a totalizzatore - ha trasmesso copia del decreto n. 70999 del 22.7.2016 con il quale ha disposto, a far data dal 25.7.2016, la decadenza delle concessioni cod. n. 4081 e cod. n. 4333, rilasciate alla società Kursaal S.r.l . per la raccolta dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

CONSIDERATO CHE, avverso il primo provvedimento interdittivo n. 67050 datato 10.6.2016, la Ditta ha proposto ricorso al Tar Sicilia – Palermo, con richiesta di sospensiva, respinta dal TAR – I Sez.- con ordinanza n. 832/2016 del 22.7.2016, in cui si legge che"...*la vicenda sottesa all'informativa prefettizia complessivamente considerata, in ragione delle circostanze di tempo e di luogo caratterizzanti la condotta dell'amministratore M. Monti, sembra palesare uno stato di assoggettamento del Monti stesso al gruppo criminale coinvolto nell'operazione Panta Rei tale da rendere concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa nell'ambito della società ricorrente*" e che

"dalla successiva informativa prefettizia del 15 luglio 2016, confermativa e integrativa di quella oggetto del presente giudizio, prodotta nell'odierna camera di consiglio e comunque notificata alla ricorrente via pec il 18.7.2016, il quadro degli elementi istruttori riferiti alla Ditta Kursaal...si arricchisce di ulteriori elementi sempre a carico del Monti, in relazione alla gestione di altra struttura";

VISTA la lettera datata 27.7.2016, pervenuta in data 5.8.2016, con la quale l'Avv. Guido Corso, legale dell'amministratore della società, Sig. Massimo Monti, nell'evidenziare "... *la drammatica situazione in cui si è venuta a trovare la società dalla quale dipendono sessanta lavoratori che da un giorno all'altro hanno perduto la loro occupazione*", nonché "*..le gravissime conseguenze economiche che la società rischia di subire, sino al fallimento, in conseguenza della chiusura forzata dell'attività*", ha chiesto l'attivazione dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 ed, in subordine, ha segnalato la disponibilità del Dr. Giuseppe Todaro, Vice Presidente di Confindustria Sicilia, a sostituire come nuovo amministratore della Società il Sig. Massimo Monti, pronto a dimettersi;

VISTA la lettera n. 90397 datata 10.8.2016 con cui questa Prefettura, nel precisare " *...che tali misure sono state previste dal legislatore nell'esclusivo interesse pubblico e non nell'interesse di un'impresa interdetta*", ha informato il citato legale che, in tale ottica, ha avviato con le Amministrazioni Pubbliche competenti l'istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti di legge al fine dell'eventuale adozione delle misure ai sensi del predetto art. 32;

VISTA la nota n. 89631 datata 8.8.2016 con cui è stato chiesto al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di voler specificare l'eventuale sussistenza della fattispecie prevista dal cennato art. 32, con particolare riguardo alle ipotesi di eventuale danno al bilancio dello Stato;

VISTA la nota prefettizia n. 89613 datata 8.8.2016 con cui, al fine di avviare il procedimento relativo all'eventuale applicazione delle misure di cui al cennato art. 32, è stato chiesto al Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di far conoscere il numero dei lavoratori impiegati nella Kursaal S.r.l. e destinati a rendere operativa l'attività del gioco, specificando mansioni e tipologie di contratto, nonchè al Direttore Provinciale dell'INPS ed al Direttore Provinciale I.N.A.I.L. eventuali notizie circa le posizioni contributive ed assicurative dei lavoratori;

VISTA la nota datata 10.8.2016 con la quale il Direttore Territoriale dell'I.N.A.I.L., dalla consultazione degli archivi istituzionali, ha confermato l'iscrizione I.N.A.I.L della società "Kursaal s.r.l.";

Il Prefetto della Provincia di Palermo

VISTA la lettera pervenuta in data 10.8.2016 con cui il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Dir. Centrale gestione tributi e monopolio giochi – Ufficio Bingo -, nel ritenere "*attivabile la previsione di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 (legge anticorruzione), in particolare per quanto attiene alla gestione straordinaria e provvisoria della concessione in questione*", ha evidenziato che "*la concessione in capo alla Kursaal S.r.l. è gestita, all'attualità, in regime di proroga in attesa della riattribuzione, tramite gara europea, secondo le disposizioni recate dall'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) unitamente alle complessive 210 concessioni da riattribuire ivi previste e che inoltre la gestione provvisoria della concessione potrebbe essere valutata positivamente anche alla luce del movimento complessivo di cartelle acquistate e del relativo introito erariale. Al riguardo si forniscono i dati relativi all'anno 2015 ed ai primi sette mesi dell'anno in corso quanto a Valore Nominale delle cartelle vendute ed al relativo introito erariale:*
Anno 2015 valore nominale euro 13.578.000
Prelievo erariale euro 1.629.360,00
Anno 2016 fino alla sospensione della concessione
Valore nominale euro 5.484.000
Prelievo erariale euro 658.080,00";

VISTA la mail della Direzione provinciale I.N.P.S. di Palermo, pervenuta l'11.8.2016, con la quale si conferma che la Kursaal s.r.l. ha posizione aperta presso l'I.N.P.S.;

VISTA la lettera n.3783 dell'11.8.2016 pervenuta il 17.8.2016 con cui il Direttore del Servizio XXIV della Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ha reso noto che "*i dipendenti in forza alla società Kursaal s.r.l. alla data del 10.8.2016 risultano essere n. 55,* secondo un prospetto allegato;

VISTA la lettera (prot.ingresso prefettura 92077 del 16.8.2016) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio giochi – con la quale si riferisce che "*ai fini delle valutazioni in ordine all'applicabilità dell'art.32 del D.l. 24.6.2014 n.9, con particolare riguardo ai profili di tutela dell'Erario, si conferma la significatività degli importi per quel che concerne la concessione del gioco del bingo; di minor rilievo assoluto, ma non irrilevanti, sono gli importi concernenti le scommesse che potrebbero non essere integralmente recuperati nel medio periodo con la redistribuzione della domanda a favore degli altri punti attivi nella città di Palermo*"

Il Prefetto della Provincia di Palermo

VISTA la lettera prot. n.94672 del 23.8.2016 con la quale questa Prefettura, fermo restando l'intendimento di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso alle previsioni dell'art.32 del D.L.n.90/2014, ha comunicato al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la questione in argomento, ritenendo potersi disporre la gestione commissariale soltanto per l'attività del gioco del "Bingo", essendone stata dichiarata da parte della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la rilevanza degli introiti per lo Stato; viceversa, gli introiti per le attività del gioco delle scommesse sono stati dichiarati dall'autorità competente di minor rilievo assoluto;

VISTA la lettera n.0128631 datata 5.9.2016 con la quale il Presidente dell'ANAC, nel quadro delle previste intese, ha fatto pervenire il proprio avviso, concordando con la prospettata applicazione delle misure previste dal citato art. 32, comma 1, lettera b) del predetto D.L., avendo riguardo all'attività della concessione del gioco del "Bingo" parimenti specificando che "*....l'attrazione della concessione nell'alveo pubblicistico determina la prosecuzione del servizio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione concedente e non dell'impresa concessionaria, la costituzione di un presidio di garanzia consente, in un ottica di prevenzione e massima anticipazione della soglia di difesa sociale, la gestione delle concessioni in un regime di legalità controllata, al riparo da ulteriori condizionamenti criminali. Per quanto concerne l'applicabilità della normativa in parola alle concessioni di servizi – benchè il disposto normativo faccia esclusivo riferimento alle concessioni di lavori pubblici – si evidenzia che essa è supportata da una consolidata prassi applicativa che ha trovato, di recente, l'autorevole conforto della giurisprudenza amministrativa, la quale si è espressa nel senso che la dicitura "appalto di servizi" di cui al comma 1 dell'art. 32 deve intendersi comprensiva di tutti i sistemi contrattuali di affidamento di pubblici servizi, ivi compresi i casi in cui si sia utilizzato lo strumento concessorio...Nel caso di specie, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che la misura della straordinaria e temporanea gestione della Kursaal possa ragionevolmente essere disposta nei confronti della concessione per la gestione del Bingo*";

RITENUTO, pertanto, doversi definire il cennato procedimento relativo all'applicazione dell'art.32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, con provvedimento prefettizio di disposizione della gestione commissariale esclusivamente della concessione per il gioco del Bingo;

VISTA la prefettizia n. 99972 dell'8.9.2016 con cui questa Prefettura, al fine di procedere all'adozione del provvedimento di nomina – ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014 - di commissari per la straordinaria e temporanea gestione della società Kursaal s.r.l. soltanto in relazione all'attività connessa alla concessione del gioco del Bingo, ha chiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale gestione tributi e monopoli giochi- Ufficio Bingo di voler preliminarmente revocare il provvedimento n.56019/2016 di

sospensione della convenzione di concessione n.140/08/R in proroga per l'esercizio del gioco del bingo nella sala sita in Palermo, via Emerico Amari, 168, con conseguente chiusura della sala, dandone tempestiva comunicazione a questo ufficio;

VISTA la lettera pervenuta il 15 settembre 2016 con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale gestione tributi e monopoli giochi- Ufficio Bingo ha trasmesso il provvedimento n. 85791/2016 del 14 settembre 2016 con cui ha disposto la revoca del provvedimento R.U. 56019/2016 del 13.6.2016 di sospensione del gioco del Bingo nella sala sita in Palermo- via Emerico Amari 168, con conseguente riapertura della sala;

VISTO il provvedimento questorile cat.11.F/2016 datato 16.9.2016 con cui è stata decretata la "reviviscenza della licenza cat.11/F del 12.05.2005 in favore della Kursaal s.r.l., significando che l'attività connessa all'esecuzione del contratto stipulato tra la stessa azienda e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione alla concessione n.140/08/R del 18.3.2006 in proroga, verrà esercitata attraverso la gestione dei commissari nominandi dal Prefetto di Palermo in forza dell'art.32, co.10 del D.L. 90/2014, come convertito dalla l.114/2014, i quali soli potranno individuare il soggetto cui attribuire la titolarità, ai sensi dell'art.8 T.U.L.P.S., della stessa";

CONSIDERATO CHE:

- quest'Ufficio ha comunicato, dandone notifica al legale della società "Kursaal S.r.l.", l'avvio del procedimento volto all'attivazione delle misure di gestione ex art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990;

- i provvedimenti interdittivi sono stati trasmessi al Presidente dell'ANAC;

- questo ufficio ha definito l'attività istruttoria;

- è stata data comunicazione al Presidente dell'ANAC dell'avvio del procedimento istruttorio volto a verificare la sussistenza degli elementi previsti dalla Legge per l'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui trattasi, coerentemente alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare ministeriale del 26 novembre 2014, al fine "... *di assicurare il necessario raccordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione* ...", ed acquisito il relativo parere al riguardo;

Il Prefetto della Provincia di Palermo

VALUTATA, pertanto, la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e che la tutela dell'interesse pubblico cui è sottesa la prosecuzione dell'attività correlata alla concessione pubblica in questione, unitamente a quelli inerenti l'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, richiede l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione delle attività connesse alla concessione della gestione del bingo in questione, al fine di garantire un presidio di legalità costante per tutto il perdurare dell'attività medesima, tesi ad assicurare che la stessa prosegua regolarmente, nel rispetto dei tempi preventivati, ed al riparo da qualsiasi tentativo di condizionamento criminale;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nelle parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014, volte a garantire, attraverso la nomina degli amministratori, destinati ad esercitare tutti i poteri degli organi di amministrazione e direzione con riguardo all'esecuzione dei contratti in relazione ai quali ricorre l'esigenza di tutelare gli interessi pubblici di cui all'art.32,comma 10 del DL n. 90/2014, la continuità di funzioni e servizi per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e dei livelli occupazionali;

PRESO ATTO di quanto precisato nelle soprachiamate Linee Guida circa il potere del prefetto di :

- "conformare" con il medesimo provvedimento straordinario ovvero con successiva determinazione i poteri dell'amministratore e/o degli amministratori dando indicazioni quanto ai tempi e modalità di esercizio stabilendo il relativo compenso" ,

- avvalersi del supporto tecnico professionale degli stessi amministratori al fine di individuare apposite linee guida volte a disciplinare l'attività correlata alla concessione in questione, anche per i suoi aspetti finanziari e contabili;

- determinare la durata della straordinaria e temporanea gestione in funzione delle esigenze di prosecuzione dell'attività correlata alla concessione in questione, fino all'espletamento della gara europea e, comunque, nel rispetto di eventuali dispositivi giurisdizionali che dovessero intervenire, nel frattempo, in favore della società;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'attività correlata alla concessione, procedendo alla nomina di due amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti

i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società, limitatamente alle attività connesse alla concessione in argomento, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, " *gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto*[3] " per ciò che concerne la gestione delle attività di gioco, da cui trae origine la misura;

INTERPELLATI i seguenti professionisti esperti, come da curricula acquisiti agli atti di questa Prefettura e sinteticamente appresso riportati, i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. in questione, convertito nella Legge n. 114/2014, nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'attività in questione, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte dai predetti ed acquisite agli atti:

- **Dott.ssa Maria NICOTRA**, nata a Catania il 26.10.1941, laureata in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Avvocato dello Stato, nel 1994 è stata nominata Avvocato Distrettuale presso la sede di Reggio Calabria, e nel 2010, ha ricoperto l'incarico di Avvocato Distrettuale dello Stato di Catania. Dal 1992 al 1994 ha presieduto una delle prime Commissioni straordinarie incaricate di reggere un Comune i cui organi erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Ha partecipato quale relatore a vari convegni e tavole rotonde anche di rilevanza nazionale; ha tenuto corsi e lezioni su argomenti giuridici presso diverse sedi, ivi compresa la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali organizzata dall'Università degli Studi di Reggio Calabria; ha presieduto collegi arbitrali in controversie concernenti appalti pubblici.

- **Dott. Giuseppe PRIVITERA** nato a Catania il 7.10.1974, laureato in Economia e Commercio presso Università degli studi di Catania. Dottore Commercialista e Revisore Contabile con prevalente attività nel settore giudiziario; dal 2000 al 2002 Ufficiale Guardia di Finanza. Ha frequentato nel 2012 il Corso di formazione per l'attività di amministratore giudiziario delle imprese e dei beni sotto sequestro antimafia – O.D.C.E.C. di Catania; in possesso di Master specialistico in revisione legale dei conti nelle piccole e medie imprese – Eutekne Formazione nonché di Abilitazione all'esercizio della professione di Mediatore Civile Professionista; abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed E.C. Circoscrizione del Tribunale di Catania al n. 1933. Ha svolto e svolge diversi incarichi di Amministratore giudiziario e Coadiutore di Amministratori giudiziari. Ha ricoperto l'incarico di Custode giudiziario e

[3] Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

reso consulenze contabili e fiscali in procedure concorsuali in diverse procedure fallimentari e reso perizie d'ufficio quale Coadiutore di collegi peritali nominati dall'A.G..

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge 114/2014;

PRESO ATTO, altresì, che il Presidente dell'ANAC, con la sopracitata lettera n.0128631 del 5.9.2016, quanto alla durata della misura di straordinaria gestione *"evidenzia che l'orientamento costante espresso da questa Autorità e recepito nelle Linee Guida siglate con il Ministro dell'Interno, è che essa debba essere stabilita stante natura di strumento eccezionale e temporaneo delle misure – non tanto in funzione delle previsioni della concessione, quanto in ragione dei tempi necessari a ricondurre la stessa sul piano della corretta ed ordinaria fisiologia di mercato, attraverso l'esperimento delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente in bonis. Invero l'amministrazione concedente ha evidenziato che la concessione relativa al bingo è gestita dalla Kursaal in regime di proroga, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, sui tempi della quale dovrà essere necessariamente calibrata la durata della misura straordinaria"*

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- i Protocolli d'Intesa sottoscritti tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15006/2(95) del 9 giugno 2016 avente ad oggetto gli "Effetti del provvedimento di commissariamento di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 60, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sui provvedimenti autorizzativi, abilitativi e le iscrizioni in albi e registri";

Il Prefetto della Provincia di Palermo

- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;
- le terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai Commissari nominati dal Prefetto ai sensi dell'art.32, commi 1 e 10 del decreto legge n.90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione ed antimafia del 19 gennaio 2016,
- le quarte Linee Guida per l'applicazione dell'art.32, commi 2 bis e 10 del decreto legge 24 giugno 2014, 90 alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.L.vo 30.12.1992, n.502;

DISPONE

- La straordinaria e temporanea gestione della società "Kursaal S.r.l.", ai sensi dei commi 1 lettera b) e 10 dell'art.32 della legge n.114/2014, per l'esercizio della **concessione del gioco del "Bingo"**, con la contestuale sospensione dei poteri di disposizione e gestione dei soci titolari e dell'assemblea ai sensi del comma 3, del citato art.32, per la durata di mesi sei, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per la riattribuzione della concessione da parte dell'Agenzia Nazionale delle Dogane e dei Monopoli e comunque fino ad eventuale riattribuzione della stessa concessione prima dello scadere del citato termine, ovvero fino al pronunciamento di eventuali dispositivi giurisdizionali che dovessero intervenire, nel frattempo, in favore della società medesima, ai sensi del medesimo art.32 co 10;

- la nomina della **Dott.ssa Maria NICOTRA**, nata a Catania il 26.10.1941 e del **Dottor Giuseppe PRIVITERA** nato a Catania il 7.10.1974, quali amministratori straordinari e temporanei cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta società, limitatamente alle attività di cui alla concessione in questione;

- il rinvio ad un successivo provvedimento della fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art.32, comma 6, della legge 114/2014 nonché le terze Linee Guida, del 19 gennaio 2016, per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai Commissari nominati dal Prefetto ai sensi dell'art.32, commi 1 e 10 del decreto legge n.90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione ed antimafia;

- l'utile di impresa derivante dalla esecuzione dell'attività relativa alla concessione del gioco del "Bingo", gestita dai commissari, determinato anche in via presuntiva dagli

amministratori, sarà accantonato in un apposito fondo attraverso l'attivazione di una *"forma di gestione separata e "a tempo" di un segmento dell'impresa finalizzata esclusivamente all'esecuzione dell'appalto pubblico le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art.2447 – bis cc – che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare.*." (Linee Guida di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2014).

Il presente provvedimento sarà notificato nelle forme di legge alla società "Kursaal S.r.l." ed agli Amministratori straordinari, e sarà comunicato al Presidente dell'A.N.A.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica – DDA presso il Tribunale di Palermo, nonché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato- Area Monopoli – direzione Generale, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato – Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio Bingo. Lo stesso sarà pubblicato su sito web della Prefettura di Palermo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Palermo entro il termine di gg.60 dalla data di notifica.

Palermo 19 settembre 2016

IL PREFETTO
(De Miro)